



UOR Proponente: Area Studenti – Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio

OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione di n. 15 borse di studio per la incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria - **a.a. 2019/2020.**

IL RETTORE

- VISTO** il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, in tema di “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”;
- VISTO** il D.P.C.M. 09/04/2001, in tema di “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
- VISTO** il D.M. del 20/09/2001 con cui vengono disciplinate le modalità per la concessione delle borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria;
- VISTO** il D.M. 22/10/2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.”;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con delibera n. 133 del Senato Accademico in data 28/07/2017, previo parere favorevole espresso con delibera n. 101 dal Consiglio di Amministrazione in data 10/04/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 24/11/2017;
- VISTO** il D.M. 5/04/2019 prot.. 316 con cui si stabilisce che gli importi minimi delle borse di studio per l'a.a. 2019/2020 sono così definiti: studenti fuori sede € **5.231,58**, studenti pendolari € **2.884,09** e studenti in sede € **1.971,89**;
- VISTO** il D.M. 29/03/2019 n. 288 con cui si stabilisce che per l'a.a. 2019/2020 il limite massimo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è di € **23.508,78** e il limite massimo dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è di € **51.106,05**;
- VISTO** il “Regolamento per l'assegnazione di Borse di Studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria”, approvato dal Senato Accademico con delibera n. 45/2014 in data 25/03/2014;
- TENUTO CONTO** della copertura finanziaria quantificata sulla base degli importi indicati nel “Regolamento per l'assegnazione di Borse di Studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria”, approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta sopraindicata;
- RITENUTO NECESSARIO** apportare parziali modifiche al bando di concorso, che non alterano i contenuti e la sostanza del regolamento di Ateneo, al fine di procedere con i necessari aggiornamenti in tema di importi minimi delle borse di studio, adeguandoli alle previsioni del citato D.M. 5/04/2019 n. 316 e arrotondandoli in eccesso in relazione alle risorse finanziarie stanziare per l'anno 2019;



- CONSIDERATO** che le modifiche operate sul bando, si tradurranno in meri aggiornamenti richiesti da adeguamenti normativi ai fini della fruizione dei benefici in tema di diritto allo studio;
- VISTO** il Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio 2020 approvato con delibera n. 265 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2019;
- VISTA** la delibera n.25 del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2020 con cui è stata effettuata la riassegnazione delle economie risultanti al 31/12/2019 dei Centri di Gestione amministrativa e tecnica dell'Amministrazione Centrale;
- ACCERTATA** la sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario, UPB RID.RID1. "Ufficio Diritto allo Studio", voce di bilancio 10214003 "Borse per l'incentivazione alla frequenza", vincolo n.7844 del 9/10/2020;
- RITENUTO OPPORTUNO** procedere all'emanazione del Bando di concorso per l'assegnazione di n. 15 borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria per l'a.a. 2019/2020;
- TENUTO CONTO** che alla data del 30 novembre 2020 è fissato il termine per l'acquisizione del requisito di merito da parte di coloro che risulteranno vincitori della borsa di studio, ai fini dell'assegnazione della prima annualità 2018/2019 e che alla data del 10 agosto 2020 il termine ultimo per l'acquisizione del requisito di merito per l'assegnazione della 2^a annualità 2019/2020;
- VISTO** l'art. 43 lett j) del vigente Statuto di Ateneo, con cui si conferisce a questo Rettorato l'esercizio delle funzioni non attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro Organo dell'Università;

DECRETA

L'Università del Salento emana, **per l'a.a. 2019/2020**, il bando di concorso per l'assegnazione di n. 15 borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, ai sensi del "Regolamento per l'assegnazione di Borse di Studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria", indicato nelle premesse.

ART. 1 (IMPORTO DELLE BORSE E DEFINIZIONI)

1. Le borse di studio finalizzate alla incentivazione e razionalizzazione della frequenza universitaria sono di durata annuale e sono rinnovabili per un periodo pari a sei semestri a partire dall'anno di prima iscrizione.

1.1 Il numero delle borse di studio da conferire è stabilito, anno per anno, in base ai programmi di incentivazione e razionalizzazione delle iscrizioni ai diversi corsi di laurea e nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio dell'Ateneo ed assegnato dal Consiglio di Amministrazione.

1.2 L'importo della borsa di studio è stabilito in:



€ 1.972,00 per studenti “in sede”
€ 2.885,00 per studenti “pendolari”
€ 5.232,00 per studenti “fuori sede”

1.3 Definizione di studente “in sede” - “fuori sede” - “pendolare”:

- a) sono considerati “in sede” gli studenti residenti nel Comune di Lecce e nei Comuni confinanti con relative frazioni: Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Vernole;
- b) sono considerati “fuori sede” gli studenti residenti in tutti gli altri Comuni, a condizione che risultino vincitori di posto alloggio presso le strutture dell’ADISU o comprovino con contratto di affitto, debitamente registrato e per un periodo non inferiore a 10 mesi, di essere domiciliati presso il Comune sede dell’Ateneo;
- c) sono considerati “pendolari” gli studenti residenti in tutti gli altri Comuni, privi del contratto di affitto e non vincitori del posto alloggio presso l’ADISU.

ART. 2 (REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO)

2.1 Possono partecipare al concorso gli studenti che si siano immatricolati per l’a.a. 2019/2020 ai corsi di studio attivati presso l’Università del Salento e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano immatricolati, nell’anno di riferimento del bando, al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico attivati dall’Università del Salento;
- b) appartengano ad un nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni per il diritto allo studio universitario, di cui all’art. 8 del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a quello indicato nella Tabella n. 1 e con un Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) rapportato al valore della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. n. 159/2013, determinato dal parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo familiare incrementato di eventuali maggiorazioni, non superiore a quello indicato nella Tabella n. 2.

L’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni per il diritto allo studio universitario, l’indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) ed il valore della scala di equivalenza sono calcolati in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Detti indicatori dovranno riferirsi ai dati riportati nell’Attestazione **ISEE 2019 per prestazioni per il diritto allo studio** utilizzata dallo studente ai fini dell’immatricolazione universitaria all’a.a.2019/2020 ed acquisita direttamente dall’INPS a cura del portale Studenti di Ateneo.

Tabella n. 1

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) PER PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ISEE 2019)
non superiore ad € 23.508,78



Tabella n. 2

INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)/VALORE DELLA SCALA DI EQUIVALENZA DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DPCM N. 159/2013
non superiore ad € 51.106,05

c) abbiano prodotto all'atto di presentazione della domanda, l'autocertificazione contenente i dati sulla condizione economica del nucleo familiare convenzionale;

2.2 Possono partecipare al concorso anche gli studenti apolidi e rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali: gli studenti cittadini dei paesi membri della Unione Europea, gli studenti stranieri di paesi con i quali esistono trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità, purché in possesso dei requisiti richiesti per i cittadini italiani. Gli studenti non appartenenti all'Unione Europea accedono ai benefici, a parità di trattamento, con gli studenti italiani ai sensi dell'art. 46 comma 5 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394 secondo le procedure e le modalità previste dal presente regolamento.

2.3 Sono esclusi gli studenti che siano in possesso di altro diploma di laurea.

ART. 3

(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

3.1 La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore, da presentarsi entro il 45° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando di concorso sul portale web di Ateneo, dovrà essere compilata seguendo la procedura guidata, on-line, su apposito modello reperibile sul portale web di Ateneo: <http://www.unisalento.it/>.

3.2 Il predetto modello di domanda, che il candidato compilerà sotto la propria personale responsabilità ed agli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) richiederà informazioni in ordine a:

- la residenza ed eventualmente la condizione di "fuori sede". In tal caso, se il candidato è da considerarsi "fuori sede" perché assegnatario di posto alloggio presso le strutture dell'ADISU o perché affittuario di un locale nel Comune sede dell'Ateneo o in uno dei Comuni confinanti di cui alla lett. a) del precedente art. 1 comma 1.3;
- il numero dei componenti del nucleo familiare (compreso il richiedente), specificando il numero di studenti universitari presenti nello stesso (compreso il richiedente);
- i dati sulla condizione economica del nucleo familiare convenzionale;
- l'essere a conoscenza che la borsa in questione non potrà essere cumulata con le borse assegnate dalle regioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 c. 2 e 6 c. 2 del D.lgs. 29/03/2012 n. 68, né con altre borse di studio a qualunque titolo erogate tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti.

Per tutte le altre informazioni concernenti la carriera del candidato e le condizioni socio-economiche del richiedente e del nucleo familiare di appartenenza per l'anno di riferimento l'Amministrazione terrà conto di quanto già autocertificato all'atto della immatricolazione.



3.3 La domanda di partecipazione al concorso verrà compilata esclusivamente on-line per il tramite dell'acquisizione operata mediante portale web di Ateneo: <http://www.unisalento.it/> e non sarà necessario presentare alcuna ulteriore documentazione cartacea.

3.4 Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda, predisposta dall'Amministrazione su apposito modulo informatico e sottoscritte in via elettronica, hanno valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Successivamente, gli studenti dovranno produrre in forma cartacea, sotto pena di decadenza dal beneficio, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione:

- a) eventuale certificato attestante il tipo e il grado di invalidità;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il beneficiario dichiara di non usufruire delle borse di studio di cui agli artt. 3 c. 2 e 6 c. 2 del D.lgs. 29/03/2012 n. 68;
- c) eventuale contratto di locazione o altro atto a titolo oneroso, debitamente registrato ovvero attestazione scritta da parte dell'ADISU concernente la fruizione del posto alloggio presso le proprie strutture per un periodo non inferiore a 10 mesi.

3.5 I candidati stranieri sono tenuti a presentare la documentazione originale rilasciata dalle competenti autorità del luogo di provenienza, con relativa traduzione e legalizzazione a cura delle rappresentanti diplomatiche o consolari italiane competenti per territorio, relativamente a tutte le informazioni richieste nel presente regolamento ai fini della partecipazione al concorso. Tale legalizzazione sarà ritenuta quale conferma della veridicità di quanto dichiarato dal candidato.

3.6 Le domande che non risultassero in regola con quanto stabilito nel presente bando di concorso non verranno prese in considerazione e rimarranno invase senza obbligo alcuno, da parte dell'Amministrazione, di comunicare agli interessati l'esclusione dal concorso.

3.7 Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione scritta degli eventi che si verifichino successivamente alla data di presentazione della domanda (conseguimento di altre borse di studio o aiuto economico, trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di residenza) e comunque entro i termini di scadenza del concorso sotto pena di decadenza dalla partecipazione alla procedura concorsuale. Tale obbligo di comunicazione a carico dello studente sussisterà anche ove tali eventi si verifichino successivamente all'assegnazione del beneficio; in tal caso, scaduto inutilmente il termine di 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di assegnazione, l'Amministrazione procederà, ove le circostanze lo richiedano, alla revoca del beneficio assegnato per l'annualità di riferimento ed al recupero delle somme eventualmente versate, nei modi e nelle forme previsti dalla legge. Inoltre si darà corso alle opportune azioni disciplinari oltre alla denuncia dell'eventuale fatto reato all'Autorità Giudiziaria competente.

La variazione dello status di cui all'art. 1.3. lett. b) e c), se non comunicata per iscritto e documentata entro il medesimo termine di 15 giorni dall'assegnazione della borsa di studio, non potrà dar luogo ad alcuna modificazione dello stato dello studente per il rimanente periodo di fruizione della borsa stessa. Nel caso invece che detta variazione sia stata comunicata per iscritto e debitamente documentata entro il medesimo termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà, salvo opportuni accertamenti e compatibilmente con



le risorse disponibili, di consentire la modifica dello stesso status per la durata di fruizione della borsa di studio.

3.8 L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

ART. 4 (AUTOCERTIFICAZIONE – CONTROLLI)

4.1 L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione in misura non inferiore al 20% dei beneficiari (art. 4, comma 10 del D.P.C.M. 09/04/2001).

4.2 Ai sensi dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 09/04/2001, tali controlli saranno effettuati sia per coloro che per l'anno di riferimento abbiano presentato apposita autocertificazione della condizione economica sia per coloro che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito. Nell'espletamento di tali controlli, l'Università può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

4.3 Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato dichiarato il falso ovvero ricorrano gli estremi di altre fattispecie delittuose, la borsa di studio sarà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo l'adozione delle sanzioni amministrative a carico dello studente, previste dall'art. 10 c. 3 del D.lgs. 29/03/2012 n. 68 e delle sanzioni disciplinari, previste dalla legge.

4.4 A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Università del Salento segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

ART. 5 (CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE)

5.1 Le borse di studio di cui al presente bando sono conferite a coloro che ne acquisiscono il diritto sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della condizione economica (art. 4 comma 7 del D.P.C.M. 09/04/2001).

5.2 A parità di reddito la precedenza in graduatoria è determinata dal merito (voto di diploma).

5.3 A parità di reddito e merito la precedenza in graduatoria è determinata dalla residenza, (si predilige lo studente con residenza più lontana dall'Università del Salento anche, ove necessario, in relazione ai mezzi di trasporto da utilizzare per raggiungere l'Ateneo).

5.4 In caso di ulteriore parità, la precedenza è determinata dalla appartenenza del candidato a nuclei familiari con pluralità di studenti universitari.



5.5 Il Rettore, con proprio decreto immediatamente esecutivo, approva le graduatorie che saranno pubblicate sul portale web di Ateneo <https://www.unisalento.it>.

Entro 10 giorni da tale pubblicazione è ammesso il ricorso al Rettore, che si pronuncerà entro 30 giorni successivi. In caso di presentazione del ricorso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le graduatorie hanno durata di 18 mesi.

ART. 6 (CONFERIMENTO DELLE BORSE)

6.1 Le borse di studio verranno conferite con decreto rettorale ai concorrenti che risultino vincitori in base al posto ottenuto in graduatoria e che risultino effettivamente immatricolati al corso di studio indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

6.2 Il provvedimento di cui al precedente comma è emanato a conclusione delle operazioni di acquisizione dei dati autocertificati dallo studente e dalla procedura amministrativa concorsuale con la pubblicazione della graduatoria redatta sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti (art. 4 comma 12 del D.P.C.M. 09/04/2001).

ART. 7 (INCOMPATIBILITÀ CON LE ALTRE BORSE)

7.1 Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate né con quelle previste dagli artt. 3 c. 2 e 6 c. 2 del D.lgs. 29/03/2012 n. 68 (ad eccezione dei contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilità internazionali), né con borse di studio attribuite agli studenti stranieri dal Governo italiano o da altri enti ed organismi riconosciuti dal Governo italiano. Inoltre, non possono essere cumulate con borse di studio a qualunque titolo erogate, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

ART. 8 (CONFERMA DELLE BORSE)

8.1 Per la conferma delle borse di studio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 4 del D.P.C.M. 09/04/2001, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) per il secondo anno: **25 crediti** entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda di conferma, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti, all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno: **80 crediti** entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda di conferma;

8.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 09/04/2001, per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al comma precedente, si può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a) **5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico;
- b) **12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento del beneficio per il terzo anno accademico.



La quota di “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata nell’anno successivo.

8.3 Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.C.M. 09/04/2001, i crediti di cui ai commi precedenti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti richiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente, purché facente parte della medesima Facoltà. In questo caso, i requisiti di merito degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, limitatamente all’anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo (art. 6 comma 12).

8.4 In ogni caso, al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui ai commi sopracitati, lo studente dovrà comprovare, con apposita attestazione scritta, di essere ammesso alla frequenza dell’anno di corso per il quale sono richiesti i benefici, secondo le modalità e le forme stabilite dai Regolamenti di Facoltà ai sensi dell’art. 27 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo.

8.5 La conferma della borsa negli anni successivi avverrà dietro presentazione di domanda, **entro il 5 novembre di ogni anno**, e previo accertamento, da parte dell’ufficio competente, delle condizioni di merito definite al precedente art. 8.1 e dell’ammissione a ciascun anno di corso, senza ulteriore verifica delle condizioni economiche (art. 4 comma 5 D.P.C.M. 09/04/2001). Anche in questo caso troveranno integrale applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 3.7 del presente bando, ove sussistano modificazioni tali da determinare la perdita del beneficio.

La mancata conferma della borsa per il secondo anno, ovvero per l’anno successivo a quello di assegnazione del beneficio, determina la decadenza del diritto anche per gli anni successivi.

ART. 9 (BENEFICIO DELL’ESONERO PER I BORSISTI)

9.1 I beneficiari delle Borse di Studio sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse e i contributi per gli anni accademici durante i quali percepiscono le borse stesse.

ART. 10 (EROGAZIONE DELLE BORSE)

10.1 Per la prima annualità l’erogazione della borsa di studio avverrà in unica soluzione all’atto del conferimento della borsa di studio;

10.2 Per gli aa.aa. successivi, le borse saranno conferite rispettando le modalità e i tempi indicati all’art. 8.5 del presente bando.

ART. 11 (REVOCA DELLE BORSE DI STUDIO)

11.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 4 e, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 del presente bando, le borse di studio sono revocate, con provvedimento rettorale, trasmesso all’interessato, nei seguenti casi:



- a) quando gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennali o laurea magistrale a ciclo unico, attivati dall'Università del Salento, non abbiano conseguito **almeno 20 crediti** riconosciuti per il corso di studio, **entro il 30 novembre** dell'anno solare successivo all'iscrizione;
- b) quando il beneficiario non ottenga e non comprovi per iscritto l'ammissione e la frequenza del corso di studio per l'anno per cui richiede il beneficio (art. 4 comma 14 D.P.C.M. 09/04/2001);
- c) quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi;
- d) quando il beneficiario chieda ed ottenga il trasferimento ad altra sede universitaria;
- e) quando il beneficiario chieda ed ottenga passaggio ad altro corso di studio di altra Facoltà dell'Università del Salento.

11.2 La revoca della borsa di studio, se dovuta al mancato conseguimento, entro il 30 novembre successivo alla concessione del beneficio, dei requisiti di merito previsti per la conferma, comporta l'obbligo per l'interessato di restituire all'Università gli importi eventualmente già riscossi per l'a.a. di riferimento e la decadenza dal diritto di esonero dalle tasse e contributi per lo stesso anno, con refusione delle tasse dovute ed eventualmente rimborsate.

La Segreteria Studenti, pertanto, potrà dare corso ad istanza di trasferimento ad altra Università, di passaggio di corso e di rinuncia degli studi, solo in seguito all'avvenuto rimborso di quanto dovuto.

11.3 In caso di revoca della borsa (primo anno o anni successivi), o di decadenza per uno dei motivi sopraindicati, subentra il candidato che risulti primo degli idonei non vincitori della graduatoria e che sia in possesso dei requisiti richiesti; questi beneficerà del residuo della borsa, senza integrazione alcuna.

ART. 12 (STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP)

12.1 Possono partecipare ai concorsi di cui al presente bando gli studenti, portatori di handicap con percentuale pari o superiore al 66%, che posseggano i seguenti requisiti:

- a) per gli immatricolati al primo anno dei corsi di laurea attivati dall'Università del Salento, possesso di un diploma di maturità quinquennale con qualunque votazione;
- b) appartenenza ad un nucleo familiare con un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni per il diritto allo studio universitario e con un Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) rapportato al valore della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza determinato secondo le disposizioni dell'allegato 1 del D.P.C.M. n. 159/2013, di cui alle tabelle n. 1 e n. 2, valutati in misura pari al doppio rispetto alla soglia prevista per gli altri studenti (art. 14 commi 2 e 3 del D.P.C.M. 09/04/2001).

La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66% è di nove semestri per ogni corso di laurea.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8 del presente bando relativamente alle modalità ed alla tempistica per la conferma delle borse di studio per gli anni di corso successivi al



primo, i requisiti di merito, previsti nella medesima disposizione, necessari ai fini del mantenimento dei benefici, sono ridotti del 40%.

Agli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% non si applicano le disposizioni cui all'art. 11 comma 1 lett. a) del presente bando di concorso.

Analoghe disposizioni si applicheranno agli studenti residenti in zone colpite dal terremoto, subordinatamente alla presentazione di apposita dichiarazione proveniente dal comune di residenza.

ART. 13 (RICORSI)

Avverso i risultati della graduatoria, gli studenti interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, possono presentare ricorso al Rettore che si pronuncerà, in via definitiva, entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del ricorso stesso.

In caso di inoltro del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Successivamente alla verifica dei ricorsi sarà resa definitiva la graduatoria.

ART. 14 (NORME DI RINVIO)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti, si fa rinvio al "Regolamento per l'assegnazione di Borse di Studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria", approvato dal Senato Accademico con delibera n. 45/2014 in data 25/03/2014 ed alle norme e leggi vigenti in materia.

ART. 15 (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni è l'Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

Informazioni inerenti il presente bando possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: annamaria.tarricone@unisalento.it - tel. +39 0832-299278.

ART. 16 (COPERTURA FINANZIARIA)

La spesa complessiva di € **231.000,00** graverà sul Programma UPB RID 1 Ufficio Diritto allo Studio, voce di bilancio 10214003 "*Borse per l'incentivazione alla frequenza*", del bilancio del corrente esercizio finanziario (vincolo n° 7844 del 9/10/2020).

IL RETTORE
Prof. Fabio POLLICE

Alla Raccolta
Al CdA in comunicazione
All'Albo on line
All'Area Studenti
All'Area Sistemi
Alla Ripartizione Affari Finanziari